



Roma, 07 agosto 2023

n.57/2023

Doppio lavoro... Si può “arrotondare” lo stipendio?

Seconda parte

2. Attività nel settore pubblico.

Nella precedente dispensa abbiamo esaminato le regole che disciplinano l'attività esterna presso un soggetto privato. Trattiamo ora dell'attività presso un altro Ente Pubblico.

In questo caso il percorso è più agevole, perché, ovviamente, cadono le ipotesi di illiceità dell'attività esterna e di conflitto di interessi.

Se poi l'attività è conferita dall'Amministrazione di appartenenza, viene meno anche l'obbligo di autorizzazione preventiva (comma 7 di cui sopra). Per esempio: un funzionario che riceve dal Prefetto l'incarico commissariale presso un Ente Locale.



Diversamente, il successivo comma 8 è perentorio: *“Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi”*.



Quindi, per fare il revisore dei conti in un comune, per esempio, occorrerà essere autorizzati.

Fanno eccezione a questa regola gli incarichi di natura politica o politico-amministrativa, perché la Costituzione e le leggi in materia danno assoluta priorità all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.



In questo caso, non si tratta di richiedere autorizzazioni, ma di presentare una comunicazione (documentata) di esercitare l'attività in questione, anche per poter fruire dei permessi di assentarsi dall'Ufficio se e quando ne ricorre la necessità.

Chi fa il sindaco, l'assessore, il consigliere e il componente di commissioni consiliari di un Ente Locale ha un mandato popolare. Più autorizzato di così...

Il D.Lgs. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali), infatti, prevede che (articolo 79 comma 39 *"I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità,*



CONFSAIUNSAINTERNO
Coordinamento Nazionale
Ministero Interno



ORGOGLIOSI DI ESSERE AUTONOMI

previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro”.

E il Dipartimento Affari Interni e Territoriali, con parere n. 13558 del 21/3/2009, precisa che si tratta di un’attività non sottoposta “a valutazioni discrezionali da parte dell’Amministrazione”, anche se “le assenze a tale titolo vadano comunicate dal dipendente tempestivamente all’ufficio di appartenenza, per consentire allo stesso di contemperare le esigenze di servizio con gli impegni del dipendente connessi al mandato amministrativo”.

Nella prossima, e ultima, dispensa vedremo come chiedere l’autorizzazione a svolgere un’attività esterna.

